



COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO

REGOLAMENTO PER I REFERENDUM COMUNALI

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per l'ammissione e lo svolgimento del Referendum comunale secondo quanto previsto dagli articoli 36, 37, 38 e 39 dello Statuto Comunale.

Articolo 2 - MATERIA DEL REFERENDUM

1. Può essere proposto referendum consultivo, propositivo o abrogativo su materie di competenza comunale.
2. Non è ammesso referendum su deliberazioni o norme regolamentari inerenti le seguenti materie:
 - a) elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
 - b) personale comunale, delle istituzioni e delle aziende speciali;
 - c) funzionamento del consiglio comunale e delle consulte;
 - d) tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose;
 - e) bilancio, tributi e tariffe

Articolo 3 - SOGGETTI PROMOTORI

1. I soggetti promotori, ai sensi dello Statuto del Comune, possono essere:
 - 1/5 dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune così come risultano dall'ultima revisione dell'anno precedente;
 - il Consiglio comunale, che delibera la proposta con voto di maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

Articolo 4 – ELETTORI

1. Hanno diritto ad esprimersi sui referendum tutti i cittadini chiamati a eleggere il Consiglio Comunale.

TITOLO II - REFERENDUM DI INIZIATIVA POPOLARE

Articolo 5 - PROMOZIONE DEL REFERENDUM

1. Gli elettori che intendono promuovere referendum devono costituirsi in apposito Comitato Promotore formato da almeno cinque componenti iscritti nelle liste elettorali del Comune e devono presentare apposita istanza scritta al Sindaco, tramite l'ufficio del Segretario Generale del Comune, che ne dà atto con verbale, specificando il giorno e l'ora del deposito. Nell'istanza deve essere indicato anche l'indirizzo presso cui notificare le eventuali comunicazioni.
2. L'istanza deve essere sottoscritta da almeno 1/20 del numero di elettori necessari per la definitiva ammissione del referendum.
3. Le sottoscrizioni dei promotori di cui ai commi 1 e 2 devono essere autenticate da uno dei soggetti indicati nell'art. 14 della Legge 21.3.1990 n. 53.

4. A corredo dell'istanza vanno prodotti i certificati di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Osnago.
5. L'istanza deve contenere i termini del quesito che si intende sottoporre alla consultazione popolare.
6. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro e intellegibile.

Articolo 6 - AMMISSIBILITA' DELLA PROPOSTA

1. L'ammissibilità della proposta di referendum sotto il profilo della sua legittimità, in conformità alle norme dello Statuto e del presente regolamento, deve essere valutata entro 20 giorni dalla presentazione dell'istanza da una Commissione composta da 3 membri:
 - il Giudice di pace di Lecco;
 - il Segretario generale del Comune;
 - il Difensore Civico comunale se in carica; in mancanza il Difensore Civico della Provincia di Lecco, con funzioni di Presidente.
2. La Commissione viene nominata dalla Giunta comunale.
3. Dell'esame compiuto da parte della Commissione va redatto apposito verbale a cura del Segretario generale.
4. Ai componenti della Commissione non è concessa facoltà di delega e le riunioni della Commissione sono riservate ai soli suoi effettivi. Solo al Segretario Generale del Comune, in caso di forzata assenza, è concesso farsi rappresentare dal vicario.
5. La riunione della Commissione è valida con la presenza di almeno due componenti, uno dei quali deve essere obbligatoriamente il Presidente.
6. Il Referendum è ammesso quando ottiene il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione. In caso di parità, il voto di chi presiede determina la maggioranza.
7. I criteri con cui la Commissione deve valutare l'ammissibilità del Referendum, oltre a quelli previsti dal comma 1 dell'art. 38 dello Statuto comunale, sono:
 - a. l'argomento soggetto a referendum, la quale deve essere di esclusiva competenza comunale e di interesse generale per la comunità;
 - b. la correttezza e la chiarezza della formulazione del quesito;
 - c. la verifica della corretta osservanza delle formalità previste per la sua presentazione e successiva esecuzione.
8. Sono perentoriamente esclusi criteri di valutazione di merito.
9. L'ammissibilità va notificata all'indirizzo specificato nell'istanza di cui all'art. 5 del presente regolamento entro 5 giorni dall'espressione del giudizio.
10. La Commissione resta in carica fino alla scadenza del mandato dell'Amministrazione. I compiti e le funzioni sono prorogati fino alla nomina della Commissione successiva.

Articolo 7 - RICHIESTA DI REFERENDUM - RACCOLTA FIRME

1. Espletato l'esame sull'ammissibilità di cui all'art. 5, per la raccolta delle firme, quando il Referendum è promosso dai cittadini, di cui all'art. 3 del presente regolamento devono essere usati moduli in carta libera vidimati dal Responsabile del settore che comprende l'Ufficio Elettorale del Comune o suo vicario, sui quali deve essere esattamente riportato, a cura dei soggetti promotori, il testo della proposta.
2. L'elettore appone la propria firma sui moduli di cui al comma precedente accanto all'indicazione per esteso del nome e cognome, residenza, luogo e data di nascita ed estremi di un documento identificativo.
3. La certificazione elettorale potrà effettuarsi collettivamente in calce ad ogni modulo.
4. Le firme possono essere autenticate dal Sindaco o da suo delegato, dal Segretario Generale, dai Consiglieri comunali, dagli incaricati dal Sindaco e dagli altri pubblici ufficiali stabiliti dalla legge.
5. La raccolta delle firme è libera. Le firme possono essere raccolte in qualsiasi luogo ed in ogni caso l'Amministrazione Comunale si deve impegnare a mettere a disposizione ambienti adeguati per la raccolta delle firme presso uffici comunali designati.
6. La presentazione della richiesta di referendum, corredata dei necessari documenti e delle firme raccolte, deve avvenire entro 90 giorni dalla data della comunicazione di ammissibilità di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Articolo 8 - CONTROLLO DELLA RICHIESTA

1. La Commissione di cui all'art. 5 entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta di referendum verifica la regolarità delle sottoscrizioni e redige apposito verbale da trasmettere al Sindaco.
2. Il Sindaco provvede a comunicare al Comitato promotore presso l'indirizzo di cui all'art. 5 del presente regolamento, la non ammissibilità del referendum per mancanza di regolarità, entro 5 giorni dal ricevimento del verbale.
3. In caso di regolarità delle firme raccolte, si procede all'indizione ai sensi del successivo art.9.

Articolo 9 - INDIZIONE DEL REFERENDUM

1. Il referendum è indetto dal Sindaco, previa delibera della Giunta comunale che fissa il giorno del suo svolgimento tenuto conto dei limiti imposti dalla legge, entro 20 giorni dal ricevimento del verbale della Commissione di cui all'art. 8.
2. La consultazione deve tenersi non prima di 45 giorni e non oltre 60 giorni oltre l'indizione, escluso il periodo dal 1° luglio al 1° settembre ed esclusi i periodi di cui al comma 4.
3. Per ogni anno solare è consentito al massimo lo svolgimento di una sola sessione referendaria da effettuarsi in un'unica tornata secondo la presentazione delle richieste.
4. Il Referendum non può essere tenuto:
 - a. nei tre mesi precedenti la scadenza del mandato elettorale;
 - b. nei sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio comunale;

- c. nei due mesi antecedenti e successivi alla data delle elezioni politiche, amministrative o referendarie nelle quali il Comune è interessato d. in caso di anticipato scioglimento del Consiglio comunale.

Articolo 10 - REVOCA DEL REFERENDUM

1. Quando il Consiglio comunale, prima del Referendum, delibera sull'oggetto sottoposto a Referendum, la Commissione, convocata d'urgenza, decide, tenute presenti le modalità previste dal presente regolamento, se la delibera soddisfa o meno l'iniziativa referendaria. In caso positivo la Commissione ne dà avviso al Comitato promotore e il Sindaco, avutane comunicazione, provvede a revocare il Referendum già indetto.

TITOLO III - SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

Articolo 11 - DISCIPLINA DELLA VOTAZIONE

1. Con apposito manifesto e avviso pubblicato all'albo pretorio comunale, il Sindaco indica agli elettori la sede dove recarsi a votare e la data e l'orario della votazione.

Articolo 12 - UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

1. Per il Referendum le sezioni di voto sono quelle già stabilite per le normali elezioni amministrative.
2. Ogni ufficio elettorale di sezione è composto da un presidente e da tre scrutatori di cui uno assume la funzione di vice presidente e uno di segretario.
3. I Presidenti degli uffici elettorali di sezione sono nominati dal Sindaco, sentita la commissione elettorale, fra i nominativi inseriti negli albi previsti dalla legislazione vigente, mentre per la designazione degli scrutatori si procederà tramite sorteggio.
4. Non possono essere nominati componenti dell'ufficio elettorale di sezione i Consiglieri Comunali, i componenti della Giunta Comunale e i componenti del Comitato promotore.
5. Il compenso loro dovuto sarà stabilito dalla Giunta Comunale in misura forfettaria tenendo conto di quello stabilito per le consultazioni referendarie nazionali, eventualmente ridotto atteso il minore impegno temporale.
6. Alle ore 16 del giorno precedente la votazione viene insediato il seggio e l'ufficio elettorale comunale consegna a ciascun Presidente:
 - a) il bollo comunale della sezione;
 - b) le liste degli elettori;
 - c) due copie del manifesto contenente il quesito referendario;
 - d) copia del verbale di nomina degli scrutatori;
 - e) pacco sigillato contenente le schede di votazione;
 - f) due copie del registro dei verbali per tutte le operazioni di voto;
 - g) le matite copiative per l'espressione del voto;
 - h) materiale di cancelleria e quanto altro occorrente alle operazioni di voto;

i) le designazioni dei rappresentanti del Comitato promotore eventualmente pervenute.

7. Se all'atto dell'insediamento non sono presenti tutti o qualcuno degli scrutatori il Presidente di seggio li sostituisce con cittadini aventi diritto al voto, presenti al seggio e che dimostrino la loro condizione di elettori.

8. Verificata la regolare costituzione del seggio e il materiale consegnato dall'ufficio elettorale comunale, il Presidente di seggio dispone la verifica degli aventi diritto al voto, facendo verificare dagli scrutatori il numero delle schede necessarie alle operazioni di voto.

9. Il Presidente verifica che la sala delle votazioni sia accessibile ai portatori di handicap; in caso contrario decide di far votare gli iscritti non deambulanti presso altre sezioni esenti da barriere architettoniche, comunicando tale decisione all'ufficio elettorale comunale.

10. Di tutte le decisioni assunte viene redatto apposito verbale.

Articolo 13 - OPERAZIONI DI VOTO E SCRUTINIO

1. La consultazione elettorale si svolge in un'unica giornata festiva.

2. L'insediamento del seggio deve avvenire alle ore 6,00 (sei) del giorno fissato per lo svolgimento del referendum. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 7.00 (sette) e terminano alle ore 19,00 (diciannove) del giorno stesso.

3. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura della votazione e si concludono entro le ore 24.00 (ventiquattro) del giorno di votazione. Nel caso di pluralità di quesiti sottoposti a referendum le operazioni di scrutinio proseguono ad esaurimento.

4. Per la validità delle operazioni è indispensabile la presenza di almeno due componenti il seggio.

5. Di tutte le operazioni della sezione va redatto apposito verbale in un unico esemplare, che deve essere trasmesso alla Segreteria del Comune, unitamente ai plichi contenenti le schede e gli atti di votazione e di scrutinio, al termine di tutte le operazioni.

6. Alle operazioni di insediamento, di voto e di scrutinio presso i seggi e presso l'ufficio elettorale centrale di cui al successivo art. 15, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale, e dei promotori del referendum. Tali rappresentanti sono designati dai Capigruppo Consiliari e dal primo firmatario dei promotori, con firme autenticate a norma dell'art.14 della Legge 21.3.1990 n. 53.

Articolo 14 - UFFICIO ELETTORALE CENTRALE PER IL REFERENDUM

1. Presso la Segreteria del Comune, entro 5 giorni dal provvedimento di indizione del referendum, è costituito l'ufficio centrale per il referendum composto dal Segretario Generale o da suo delegato e da due funzionari comunali nominati dal Sindaco di cui uno assume anche la funzione di verbalizzante.

2. L'ufficio centrale, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati e alle decisioni in ordine alle eventuali proteste e

reclami presentati, procede alla sommatoria dei voti riportati in ogni risposta e conclude le operazioni con la proclamazione dei risultati del referendum.

3. Il verbale dell'ufficio centrale viene trasmesso al Sindaco per gli ulteriori adempimenti.

Articolo 15 - ESITO DEL REFERENDUM

1. Il referendum è valido quando vi abbia preso parte la metà più uno degli elettori ammessi al voto.

2. Il quesito sottoposto a referendum s'intende accolto quando i voti attribuiti alla risposta affermativa sono almeno pari alla metà più uno dei votanti.

3. Se l'esito è favorevole, il Sindaco iscrive l'argomento, che è stato oggetto del referendum, all'ordine del giorno del Consiglio comunale, che, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, delibera gli atti di indirizzo conseguenti, tenendo conto della volontà espressa dal voto popolare.

4. Se il Consiglio comunale non ritiene di accogliere il risultato referendario, assume motivata delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

5. Il voto favorevole al quesito abrogativo comporta l'annullamento delle norme o regolamenti comunali o atti di competenza del Consiglio o della Giunta comunale sottoposti a consultazione referendaria.

6. Se l'esito della consultazione referendaria non è favorevole, sullo stesso oggetto non potranno essere ripresentate proposte di referendum sino alla scadenza del mandato elettorale.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16 - SCHEDE PER IL REFERENDUM

1. Sulla scheda sarà contenuto il quesito formulato nella richiesta di referendum, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, e due rettangoli con all'interno le dizioni SI NO.

2. All'elettore verranno consegnate tante schede di colore diverso quante sono le richieste sottoposte alla consultazione.

3. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

Articolo 17 - PROPAGANDA

1. Il Comitato promotore e i gruppi consiliari, entro il trentesimo giorno antecedente la data della consultazione referendaria, possono chiedere al Sindaco, con domanda scritta, la concessione di idonei spazi elettorali per l'affissione dei manifesti nonché l'uso temporaneo di luoghi pubblici nei quali poter svolgere attività di propaganda.

2. Entro il ventesimo giorno antecedente la consultazione referendaria la Giunta Comunale esamina le domande e se validamente prodotte assegna gli spazi elettorali e fissa le modalità di uso dei luoghi e dei locali pubblici per le attività di propaganda.

3. Gli spazi elettorali e i luoghi di propaganda vanno assegnati in parti eguali tra sostenitori ed oppositori dei quesiti referendari; il numero degli spazi viene stabilito

ai sensi degli artt. 1 e 2, della Legge 4 aprile 1956, n.212; in caso in cui le domande siano superiori agli spazi disponibili si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della Legge 4 aprile 1956, n. 212.

4. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa nazionale vigente in materia di referendum statale.

Articolo 18 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del settore in cui è collocato l'ufficio elettorale comunale è individuato quale responsabile del procedimento.

2. Il responsabile del procedimento assicura l'osservanza del presente regolamento.

Articolo 19 - SPESE

1. Le spese per lo svolgimento dei referendum sono a carico del Comune.

2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento dei referendum, ivi compreso il compenso per le prestazioni straordinarie dei dipendenti da autorizzare secondo le disposizioni vigenti in materia elettorale, si provvede con stanziamenti da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio.

Articolo 20 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle leggi vigenti che disciplinano la materia delle consultazioni elettorali e referendarie.